



Tribunale Ordinario di Chieti

Sezione Lavoro

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

N. R.G. 289 / 2022

Il giudice Laura Ciarcia

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

letto l'art.221 comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come modificato dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228

FISSA

l'udienza del giorno **13/09/2022** alle ore **09:00**, autorizzando, altresì la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito dell'U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale per la provincia di Chieti.

DISPONE

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA



alle parti termine sino a 5 giorni prima della data dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
- che se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvederà ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Chieti, 07/04/2022

Il giudice
Laura Ciarcia

